

Codice A1816A

D.D. 1 ottobre 2019, n. 3371

L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i. - Intervento in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di ampliamento cantina vitivinicola e reimpianto vigneto in Comune di Neive (CN) loc. Bricco. Proponente: Azienda Agricola Rivetti Dante.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i. ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, l'Azienda Agricola Rivetti Dante nella persona di Rivetti Dante (proprietario) a realizzare il progetto di "Lavori di ampliamento cantina vitivinicola e reimpianto di vigneto" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, su una superficie totale di **mq. 39.857** (di cui **2.983 mq** corrispondono all'area di scavo per la realizzazione della cantina e 36.874 mq per il reimpianto del vigneto) e con volumi di movimento terra di **mc. 25.615** (così ripartito. 10607,5 mc per il reimpianto del vigneto e 15.007,5 mc da portare in discarica) in località via Bricco 12, su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Neive (CN), foglio n° 20, mappali n° 748, 147, 149, 151, 152, 643, 289, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative, che si intendono qui richiamante come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (anche per il settore a sud-est) deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità delle pareti di scavo, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione che in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
4. su tutti i fronti di scavo, non risarciti con opere provvisorie di sostegno, dovranno essere mantenute pendenze massime compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
5. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, secondo quanto riportato nelle tavole progettuali. Nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
6. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
8. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra: gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. i drenaggi profondi al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire un efficace drenaggio coltre costituita dai riporti più il terreno agrario;
10. in prossimità della parte iniziale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posto un tubo verticale, collegato mediante un raccordo a 90° al tubo fenestrato di fondo e protetto in superficie da un pozzetto prefabbricato così da collaudare l'opera e verificarne la funzionalità e l'efficienza nel tempo,
11. per le pareti di scavo delle trincee, dovranno essere verificate le condizioni di stabilità in corso d'opera, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi indicati nella relazione geologica: in caso di scavi a parete verticale si dovranno installare opere provvisorie quali armature di sostegno in accordo con quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i.;
12. le fondazioni della nuova cantina dovranno essere immorsate nel substrato marnoso;
13. lungo tutto il perimetro dello scavo, dove verrà realizzata una berlinese per il contenimento delle pareti e per eseguire in sicurezza le operazioni di sbancamento, dovranno essere realizzati, opportuni drenaggi a tergo degli stessi;
14. la lunghezza dei pali dovrà essere verificata e dimensionata in funzione dell'utilizzo previsto, come opera di contenimento di pareti di scavo e non come opera di "fondazione ss";
15. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
16. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti, per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
17. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
18. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, in particolare con la certificazione di provenienza del materiale proveniente dall'esterno del cantiere, come indicato al punto, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato. **Dovrà essere allegata la documentazione attestante la destinazione finale del materiale di scavo in esubero.**

- di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti

senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore scrivente, allegando eventuali assenti dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti, la ricevuta del versamento per la cauzione e per il corrispettivo del rimboschimento secondo le modalità sotto riportate **specificando (per ogni versamento), il nominativo dell'istante, il Comune, la località precisa d'intervento e gli estremi del provvedimento autorizzativi:**

- un versamento per corrispettivo del rimboschimento della somma di € 656,25
 - un versamento per il deposito cauzionale della somma di € 1.000,00
- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino.
 - direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - Via Bellezia n. 2 - Torino;
 - mediante bonifico bancario sul c/c bancario n° 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516.
- Non potranno essere accettate le sole disposizioni di bonifico.

Per il ritiro del provvedimento autorizzativo dovrà essere pagata una marca da bollo (€16,00) ogni 4 pagine.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 e art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. A) il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui ai presenti articoli per l'area destinata all'impianto del vigneto.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Referente d'istruttoria
Geol. Corrado Faletto

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2019/2021 – misura 8.2.3.
IL DIRETTORE
Dott. Luigi ROBINO